



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18046

Data: 29/10/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 14/10/2018 relativo all'incontro (11601) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 14/10/2018 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e Alleghe Hockey U19 (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)** di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi degli artt. 2, n.1, 22 e 24, n.1 e 2 (comportamento reticente nei confronti del direttore di gara) del Regol. di Giustizia, per violazione dell'art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia .

D) Motivazione:

Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, emerge che, a circa tre minuti dal termine dell' incontro, alcuni giocatori della squadra agordina colpivano violentemente e ripetutamente la lastra in plexiglas, posta a delimitazione e protezione della panca dei giocatori assegnata alla loro squadra.

A seguito dei violenti colpi subiti, detta lastra usciva di sede, cadendo a terra, dietro la panca medesima, e rimanendo, verosimilmente, danneggiata, tant'è che il gestore dell' impianto dichiarava di riservarsi di richiedere alla società Alleghe Hockey il rimborso delle spese sostenute per le necessarie riparazioni.

Il direttore di gara faceva altresì presente che non essendo riuscito ad individuare con certezza gli autori del segnalato comportamento, si rivolgeva ad alcuni dirigenti e/o accompagnatori della società Alleghe Hockey, presenti in panchina, affinché fornissero indicazioni sulle generalità dei loro giocatori resisi responsabili del grave gesto, "non ottenendo però alcuna collaborazione" (così testualmente nel rapporto di fine gara).

Ciò premesso, se è vero che la mancata identificazione degli autori del descritto danneggiamento impedisce a questo Giudice Sportivo di irrogare loro le dovute sanzioni disciplinari, è altrettanto vero che è invece punibile la società ritenuta direttamente ed oggettivamente responsabile, ai sensi dell'art. 2, n.1 del Regolamento di Giustizia, del comportamento antisportivo assunto nell'occasione dai dirigenti / accompagnatori presenti all' accaduto, a fronte del "silenzio" da essi serbato, dinanzi all' esplicita, quanto legittima richiesta di informazioni formulata dal direttore di gara.

A tale ultimo proposito, posto che è assolutamente da escludere che nessuno dei quattro dirigenti / accompagnatori presenti non si sia accorto di chi, tra i giocatori seduti accanto a loro in panchina, avesse compiuto un tale gesto, vista anche la partecipazione di più atleti all' attuata condotta di danneggiamento, è evidente che l' atteggiamento di mancata collaborazione nei confronti del direttore di gara debba essere inteso come atto contrario al principio di lealtà e probità sportiva, sancito dall' art.1 del Regol. di Giustizia, in quanto diretto a sottrarre i propri tesserati all' accertamento delle loro responsabilità e quindi alle relative, inevitabili conseguenze disciplinari.

La violazione del citato principio comporta l' irrogazione alla società Alleghe Hockey della sanzione disciplinare dell' ammenda, che si quantifica nell'importo di €. 200.00.- (duecento/00).

Tutto quanto premesso, il Giudice Unico Sportivo, ritenuta la responsabilità disciplinare della società agordina, ai



sensi dell' art.2, n.1 del Regolamento di Giustizia, per fatto e colpa dei propri dirigenti accompagnatori (comportamento reticente nei confronti del direttore di gara),

infligge

alla società Alleghe Hockey la sanzione disciplinare dell' **ammenda di € 200.00.- (duecento/00)**, ai sensi degli artt. 22 e 24, n.1 e 2 del Regol. di Giustizia, per violazione dell' art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia

E) Spese di procedura addebitate:

€ 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi